

Sicurezza Lavoro

Nuovo modello OT24

Le novità del modello di domanda di riduzione del tasso di tariffa

Argomento

I datori di lavori che realizzano investimenti che tendono a garantire un ambiente di lavoro sempre più sicuro per i propri lavoratori, possono accedere ai benefici previsti dalla legge presentando apposita domanda.

Novità

E' stata pubblicata la nuova versione del modello OT24 per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che hanno posto in essere nell'anno solare precedente (cioè il 2012), misure che migliorano le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferimenti

▪ Art. 24 Dm 12.12.2000 e successive modifiche ▪ Inail, Nota n. 4608 del 23 luglio 2012.

Premessa

I datori di lavori

- che realizzano **investimenti che tendono a garantire un ambiente di lavoro sempre più sicuro** per i propri lavoratori,
- possono **accedere ai benefici previsti dalla legge** [Art. 24 Dm 12.12.2000 e successive modifiche]
- consistente nella **riduzione del tasso medio di tariffa dei premi** applicato alle lavorazioni svolte.

Con la nota n. 4608 del 23 luglio 2012, l'Inail ha pubblicato la **nuova versione del modello OT24** necessario per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa dei premi.

La nuova versione del modello OT24

Come anticipato, l'Inail ha pubblicato una nuova versione del modello OT24 2013 per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che hanno posto in essere nell'anno solare precedente (cioè il 2012), misure che migliorano le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella prima parte del modello troviamo un'**autocertificazione**, con la quale il datore di deve attestare:

- il **rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene** nei luoghi di lavoro;
- l'**effettiva realizzazione** nell'anno solare precedente la domanda, **di una serie di interventi migliorativi** delle condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.



La compilazione dei campi del modello, valorizza, tramite un punteggio, l'attività svolta e **permette l'accesso alla riduzione del premio Inail.**

Le novità del modello

Queste le novità:

**punto 11
sezione B**
(prevenzione
e promozione)

In questo punto si chiede se l'azienda **ha realizzato buone prassi (si veda il riquadro sotto)**, per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro:

- validate dalla Commissione consultiva permanente
- e pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Formazione dei
lavoratori
e ambienti
confinati**

Alla formazione il legislatore dà sempre più importanza. Si evidenzia la nuova versione del punto 26 del modello, laddove, in materia di formazione si prevede la seguente opzione: *"L'azienda, pur avendo già effettuato la formazione del proprio personale prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha effettuato corsi di formazione per il proprio personale secondo quanto previsto dall'accordo stesso"*.

Attenzione anche ai **lavori svolti in ambienti confinati**, dove è **molto alto il rischio infortunistico**, date le particolari condizioni in cui si realizza la prestazione lavorativa.

Questionario
(allegato I)

Qui si valuta la **responsabilità sociale delle imprese** ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa (sezione A, domanda a).

«Buone prassi»:

- sono **soluzioni organizzative o procedurali** coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, **adottate volontariamente** e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
- **vengono elaborate e raccolte** dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dagli organismi paritetici,
- sono **validate dalla Commissione consultiva permanente**, previa istruttoria tecnica dell'Ispesl, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.

[Articolo 2, comma 1, lettera v) del D. Lgs n. 81/2008]

A

Agevolazioni

Aggiornata la modulistica

L'Inps cambia i moduli degli incentivi alle assunzioni

Novità

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 92/2012, con il Messaggio n. 12957 del 3 agosto 2012, l'INPS ha fornito chiarimenti applicativi in relazione ai modelli telematici 223 e 407 riguardanti le assunzioni agevolate di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e i disoccupati o cassaintegrati da oltre 24 mesi.

Riferimenti

▪ INPS, Messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012.

Premessa

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136.

Tra l'altro, la legge (ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 4) **sancisce alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni**, compresi:

- i benefici previsti per l'assunzione dei **lavoratori disoccupati da 24 mesi** [art. 8, co. 9, l. 407/1990]
- i benefici previsti per l'assunzione dei **lavoratori iscritti nelle liste di mobilità** [art. 8, commi 2, 4 e 4 bis, e art. 25, comma 9, legge 223/1991 -art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni].

La Legge inoltre modifica il testo dell'articolo 8, co. 9, Legge n. 407/1990.

L'Inps, con il Messaggio n. 12957 del 3 agosto 2012, ha fornito **indicazioni in merito alle novità introdotte** dalla Legge n. 92/2012 in materia d'incentivi alle assunzioni. Con lo stesso Messaggio l'Istituto ha anticipato che sarà pubblicata un'apposita circolare che illustrerà compiutamente le novità di materia d'incentivi.

I chiarimenti dell'Inps

Con riferimento alla fruizione degli incentivi alle assunzioni previsti per lavoratori:

- **iscritti nelle liste di mobilità**
e
- **disoccupati da oltre 24 mesi,**